

FONDO PENSIONE SIRIO

1 - QUADRO NORMATIVO

[D.lgs 124/93.pdf](#): *Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421*

[L. 335/1995.pdf](#): *Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*

[DM 703/96.pdf](#): *Regolamento recante norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi di pensione e sulle regole in materia di conflitto di interesse*

[DPCM 20/12/1999.pdf](#): *Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti*

[D.lgs 252/2005.pdf](#): *Disciplina delle forme pensionistiche complementari*

2 - DESTINATARI

Può aderire a Fondo SIRIO in modo libero e volontario il Personale Tecnico – Amministrativo e CEL (personale contrattualizzato).

3 - ATTORI

LAVORATORE

Il lavoratore, dopo aver preso visione della Nota informativa e dello Statuto, aderisce al Fondo volontariamente attraverso la compilazione dell'apposito modulo, con la quale esprime anche la propria volontà relativamente alla contribuzione aggiuntiva. Quando la gestione finanziaria del Fondo sarà a regime (multi comparto), il lavoratore dovrà anche effettuare una scelta di investimento tra le opzioni disponibili, differenziate per livello di rischio.

AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione di appartenenza, in quanto parte istitutiva di Sirio, pubblicizza adeguatamente l'iniziativa, raccoglie le adesioni e le inoltra al Fondo e all'ente previdenziale competente, effettua e versa mensilmente le trattenute relative alla contribuzione a carico del lavoratore e le quote a proprio carico.

FONDO

Il Fondo raccoglie e custodisce i capitali conferiti, cura la gestione finanziaria, eroga le prestazioni. La custodia dei capitali e la loro gestione finanziaria vengono affidati ad istituti individuati dalla legge.

ENTE PREVIDENZIALE

L'ente previdenziale acquisisce i dati relativi agli accantonamenti di Tfr e Tfs e alla contribuzione del datore di lavoro e del lavoratore attraverso le denunce mensili analitiche e trasmette periodicamente al Fondo gli aggiornamenti sugli accantonamenti figurativi.

4 - PROCEDURA

Il dipendente prende visione della Nota informativa e dello Statuto

Compila 4 copie del modulo di adesione per la parte a lui riservata

L'ufficio del personale completa la compilazione, data, timbra e sottoscrive le copie dei moduli

L'ufficio del personale provvede a consegnare una copia al lavoratore, ad inviare una copia in formato pdf al Fondo ed una all'ente previdenziale. La rimanente copia rimane presso l'amministrazione per i successivi adempimenti (applicazione delle trattenute e versamenti al fondo).

Procedimento: Acquisizione delle adesioni > Trasmissione delle stesse al Fondo e all'ente previdenziale > Applicazione delle trattenute sullo stipendio > Versamento delle quote al Fondo.

5 - CONTRIBUZIONE

La contribuzione si compone di tre elementi

1) Contributo a carico del datore di lavoro (pari all'1% della retribuzione utile ai fini del calcolo Tfr).

2) Contributo a carico del lavoratore (minimo l'1% della retribuzione utile ai fini del calcolo Tfr).

3) Versamento del TFR che matura dalla data di iscrizione al Fondo:

- I lavoratori pubblici assunti dopo il 31/12/2000 o a tempo determinato versano il 100% del Tfr maturando
- I lavoratori pubblici assunti prima del 01/01/2001 versano una quota del Tfr maturando pari al 28,94%

- I lavoratori privati sono sottoposti alle norme previste dal D.Lgs. 252/05 mentre quelli pubblici sono ancora sottoposti al [D.lgs 124/93](#)

L'incentivo previsto per l'adesione al Fondo di un ulteriore contributo (per 12 mesi) a carico del datore di lavoro, pari all'1% per il primo anno e allo 0,50% per il secondo anno di attività del Fondo di cui al DPCM 20-12-1999, art. 2, modificato dal DPCM 02-03-2001 - non spetta ai dipendenti le cui Amministrazioni non fanno carico al Bilancio dello Stato tra cui le Università

Ai lavoratori in regime di TFS che optano per il passaggio TFR riceveranno il contributo aggiuntivo del 1,50% della base imponibile Tfs, derivante dalla restituzione sulla propria posizione individuale di iscrizione al Fondo di parte della ritenuta "opera previdenza", prevista in busta paga e corrispondente al 2,5% della base imponibile Tfs.

6 - INVESTIMENTO

I contributi versati, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento (quota di iscrizione una tantum e quota associativa annua), sono investiti in strumenti finanziari, sulla base della politica di investimento definita dal fondo, e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.

Le risorse del fondo sono depositate presso una 'banca depositaria', che svolge il ruolo di custode del patrimonio e controlla la regolarità delle operazioni di gestione.

SIRIO non effettua direttamente gli investimenti ma affida la gestione del patrimonio a intermediari professionali specializzati (gestori), selezionati sulla base di una procedura svolta secondo regole dettate dalla COVIP. I gestori sono tenuti ad operare sulla base delle politiche di investimento deliberate dall'organo di amministrazione del fondo.

SIRIO, nella fase di avvio attua una gestione monocomparto **garantito**.

7 - LE PRESTAZIONI

PRIMA DEL PENSIONAMENTO

- **ANTICIPAZIONE:** trascorsi 8 anni dall'iscrizione a Fondo Sirio, il lavoratore può richiedere un'anticipazione, totale o parziale, del capitale accumulato presso il Fondo per i seguenti motivi:
 1. eventuali spese sanitarie, per terapie ed interventi straordinari, riconosciute dalle strutture pubbliche competenti
 2. acquisto prima casa di abitazione, per sé o per i figli
 3. ristrutturazione prima casa di abitazione per sé o per i figli.
- **RISCATTO:** l'iscritto può richiedere la liquidazione (in tutto o in parte) della posizione maturata presso il Fondo se cessa il rapporto di lavoro prima di raggiungere i requisiti per il pensionamento.

Nel caso di cessazione del rapporto lavorativo, l'iscritto ha diverse opzioni:

1. chiedere il riscatto del capitale maturato
 2. trasferire la posizione ad altra forma di pensione individuale
 3. trasferire la posizione ad altro fondo pensione negoziale
 4. mantenere la sua posizione presso Fondo Sirio, sospendendo la contribuzione
- **Si precisa che le somme per cui è concesso richiedere anticipazione o riscatto, laddove ricorrano le condizioni sopra elencate, sono costituite esclusivamente dai contributi versati dal lavoratore, dai contributi a carico del datore di lavoro e dai rendimenti derivanti dalla loro gestione finanziaria; non anche dalle somme accantonate come Tfr, poiché il Fondo può disporre solo al momento del pensionamento dell'associato.**
 - **TRASFERIMENTO:** nell'ipotesi in cui ne ricorrano le condizioni, l'associato può richiedere il trasferimento del capitale accumulato presso il Fondo ad altra forma di previdenza complementare.

DOPO IL PENSIONAMENTO

Le prestazioni dopo il pensionamento possono essere erogate sotto forma di:

A) RENDITA

- **pensioni complementari di vecchiaia**, al raggiungimento da parte dell'iscritto dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza e a condizione che abbia maturato almeno 5 anni di partecipazione al Fondo;
- **pensione complementare di anzianità**, solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa, comportante il venir meno dei requisiti di partecipazione al Fondo, a condizione che l'interessato abbia un'età non inferiore a 10 anni rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza e un minimo di almeno 15 anni di iscrizione al Fondo. In via

transitoria, entro i primi 15 anni dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di SIRIO, tale periodo di iscrizione al Fondo è ridotto a 5 anni.

L'anzianità di partecipazione che il lavoratore avesse maturato presso altri fondi pensione complementare o presso altre forme pensionistiche individuali viene riconosciuta da SIRIO ai fini dei requisiti previsti per le prestazioni erogabili dal Fondo stesso.

B)CAPITALE:

La prestazione in forma di capitale può raggiungere un montante massimo non superiore al 50% della posizione maturata fino al momento del pensionamento (salvo che il montante finale accumulato, trasformato in rendita, non sia inferiore al valore dell'assegno sociale. In tal caso l'associato può richiedere la prestazione interamente in forma di capitale).

8 - REGIME FISCALE

a) Contribuzioni

Sono deducibili i contributi annui versati complessivamente al Fondo da parte di dipendenti pubblici, sia dai lavoratori assunti dopo il 31. 12. 2000, che da quelli in servizio al 31. 12. 2000 che aderendo a Sirio hanno optato per il TFR, entro il limite massimo di euro 5.164,57.

b) Risultati di gestione

I rendimenti finanziari ottenuti attraverso la gestione del patrimonio del Fondo sono tassati con aliquota dell'11% applicata al "risultato netto di gestione" maturato per ciascun periodo di imposta. La parte di rendimento corrispondente a riserve matematiche investite in titoli di stato è invece tassata al 12,5%.

c) Prestazioni

La pensione complementare è soggetta a tassazione complessiva per la parte relativa ai contributi dedotti, al netto dei rendimenti finanziari ottenuti già assoggettati a tassazione e, là dove presenti, dei contributi volontari aggiuntivi eccedenti il summenzionato limite di euro 5.164,57.

La prestazione pensionistica erogata in capitale a regime è soggetta a tassazione sulla base dell'aliquota media di tassazione del contribuente relativa ai cinque anni precedenti a quello in cui è sorto il diritto della prestazione.

CRITICITA'

-Regime fiscale

Il regime fiscale dei dipendenti privati, in analogia con i fondi per i dipendenti del settore privato, è più vantaggioso perché disciplinato dal D.lgs 252/2005.

Esso prevede che il montante della prestazione accumulato a partire dal 1 gennaio 2007 (sia in forma di capitale che di rendita), sia imponible al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta (contributi non dedotti e rendimenti). A tale imponible si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di 6 punti percentuali. Pertanto, decorsi 35 anni di partecipazione al Fondo (o ad altre forme pensionistiche complementari) l'aliquota della ritenuta sarà del 9%.

Esiste una comunicazione sul sito dell'Aran che auspica l'allineamento fiscale tra fondi per i dipendenti pubblici e privati

-Esiguità della platea dei potenziali aderenti

Diversamente dai fondi Espero (comparto scuola) e Perseo (comparto sanità ed EE.LL.) che si rivolgono a platee potenziali di oltre 1 milione di lavoratori, Sirio conta su un bacino di potenziali aderenti di circa 300.000 lavoratori. Per il futuro, se l'adesione dovesse essere limitata, si potrebbe arrivare alla fusione con uno dei fondi più grandi, oppure all'allargamento a categorie di lavoratori non contrattualizzati.

- Non è chiaro come il conferimento figurativo del TFR nel conto previdenziale individuale possa produrre dei rendimenti attribuibili alla gestione del fondo